

COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di Napoli



***VIII Settore
LL.PP. - Ambiente e Sicurezza***

REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZI DI IGIENE URBANA

Il progettista
Ing. Pasquale Lepore

Il Dirigente VIII Settore
Geom. Sergio de Prisco

Il Sindaco
Prof. Vincenzo Cavaliere

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 29.09.2005

INDICE

CAPITOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- ART. 1 - FINALITA' DELLA GESTIONE RIFIUTI
- ART. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI
- ART. 3 - PRINCIPI GENERALI
- ART. 4 - DEFINIZIONI
- ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- ART. 6 - ESCLUSIONI
- ART. 7 - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI
- ART. 8 - ATTIVITA DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI O DETENTORI DI RIFIUTI SPECIALI E RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

CAPITOLO 2

FORME DI GESTIONE - DIVIETI E CONTROLLI

- ART. 9 - FORME DI GESTIONE
- ART. 10 - DIVIETI E OBBLIGHI
- ART. 11 - VIGILANZA SUL SERVIZIO
- ART. 12 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI
- ART. 13 - DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE
- ART. 14 - TUTELA SANITARIA DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

CAPITOLO 3

SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

- ART. 15 - CRITERI GENERALI
- ART. 16 - REQUISITI PER L'ATTUAZIONE
- ART. 17 - SISTEMI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
- ART. 18 - LOCALIZZAZIONE ECOPUNTI E CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA
- ART. 19 - STAZIONE DI CONFERIMENTO
- ART. 20 - TRASPORTO E SMALTIMENTO O RECUPERO
- ART. 21 - CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI
 - 1) Conferimento e raccolta dei rifiuti indistinti
 - 2) Conferimento e raccolta della frazione umida
 - 3) Conferimento e raccolta del materiale cartaceo
 - 4) Raccolta differenziata degli imballaggi primari e secondari in plastica per liquidi e degli imballaggi primari e secondari in metallo
 - 5) Raccolta differenziata "porta a porta" degli imballaggi primari e secondari in vetro
 - 6) Raccolta differenziata "porta a porta" degli imballaggi primari e secondari in cartone
 - 7) Conferimento e raccolta di rifiuti ingombranti,
 - 8) Conferimento e raccolta delle pile esauste

- 9) Conferimento e raccolta dei medicinali scaduti
- 10) Gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazione;
- 11) Modalità di effettuazione dei servizi di trasporto dei rifiuti da esumazioni ed estumulazione;

ART. 22 - PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO

ART. 23 - PULIZIA DELLE AREE MERCATO, SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI IN GENERE

ART. 24 - PULIZIA AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI, SPETTACOLI VIAGGIANTI, ECC.

ART. 25 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

ART. 26 - RIMOZIONE DI DISCARICHE ABUSIVE

ART. 27 - DISPOSIZIONI PER ESECUTORI DI INTERVENTI EDILIZI

ART. 28 - EDUCAZIONE E INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA

CAPITOLO 4

RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI E PERICOLOSI

ART. 31 - NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI E PERICOLOSI

CAPITOLO 5

SANZIONI, RICHIAMI LEGISLATIVI E REGOLAMENTARI

ART. 33 - SANZIONI

ART. 34 - RIFERIMENTO ALLA LEGGE

ART. 35 - EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO - ENTRATA IN VIGORE

CAPITOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 1 – FINALITA' DELLA GESTIONE RIFIUTI

Considerato che la riduzione il riutilizzo ed il recupero dei rifiuti urbani, la produzione incontrollata dei rifiuti e il relativo smaltimento costituiscono ormai una priorità della società attuale, si individuano come finalità primarie del Comune:

- a) assicurare alla cittadinanza servizi che, nei limiti imposti dalle compatibilità economiche, dalle acquisizioni tecnologiche e dalle disponibilità impiantistiche, rispondano alla fondamentale esigenza di contribuire alla corretta gestione del territorio e alla sua difesa, salvaguardando oltre alle condizioni igienico - sanitarie della collettività anche quelle ambientali, nonché favorendo il risparmio di materie prime e delle fonti energetiche;
- b) informare i cittadini dell'importanza che assume un'economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale e rendere gli stessi consapevoli della necessità di concorrere alla gestione di sistemi di smaltimento adeguati alla normativa vigente;
- c) considerare pertanto i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti come un sistema integrato di raccolte differenziate di singole frazioni da valorizzarsi attraverso il riutilizzo, il recupero, il riciclaggio, o da smaltirsi secondo particolari procedure per motivi di sicurezza igienico - ambientale, nel rispetto comunque delle normative vigenti e degli strumenti programmatori adottati;

ART. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22, rimanda, oltre che alle disposizioni di legge citate dallo stesso Decreto Legislativo che regola la materia, ai successivi Decreti Ministeriali di attuazione e alle Leggi Regionali in materia .

ART. 3 - PRINCIPI GENERALI

La gestione dei rifiuti nelle varie fasi di conferimento, di raccolta, di spazzamento, di cernita, di trasporto, di trattamento (inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo), nonché il deposito temporaneo, il raggruppamento temporaneo in area attrezzata, costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del presente Regolamento.

I soggetti, sia pubblici che privati, coinvolti nella gestione dei rifiuti, sono tenuti all'osservanza dei seguenti criteri generali di comportamento:

- a) i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
- b) deve essere evitato ogni rischio d'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora;
- d) devono essere evitati inconvenienti da rumori e odori;
- e) deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- f) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- g) devono essere promossi ed adottati, fatta salva l'osservanza dei criteri di

economicità ed efficienza di gestione di lungo periodo, tutti i sistemi che l'innovazione scientifica e tecnologica offre per riciclare e riutilizzare i rifiuti o per recuperare da essi materiali ed energia o, comunque, per ridurre il loro impatto quali - quantitativo sull'ambiente.

Fatte salve le premesse di cui sopra e, ove il caso, in ragione di queste, il Comune promuoverà, mediante opportuni atti ed intese con altri soggetti pubblici e/o privati qualificati, la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare tutte le possibili forme di raccolta differenziata intesa al recupero di materiali ed energia. Ciò dovrà avvenire anche attraverso il coinvolgimento del cittadino-utente, cui sarà richiesto di uniformarsi alle indicazioni di servizio impartite e di collaborare comunque per il migliore e rapido raggiungimento degli obiettivi indicati.

ART. 4 – DEFINIZIONI

In conformità al D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 e successive modificazioni, ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) **rifiuti**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.Lgs. 22/97 di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pre - trattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- c) **detentore**: il produttore di rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- d) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;
- e) **conferimento**: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;
- f) **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- g) **raccolta differenziata**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima;
- h) **trasporto**: operazione di movimentazione del residuo dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo;
- i) **smaltimento**: tutte le operazioni previste nell'allegato B del D.Lgs. 22/97;
- j) **recupero**: tutte le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs. 22/97;
- k) **luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- l) **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare dei rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B del Decreto Legislativo 22/97, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C del D.Lgs. 22/97;
- m) **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti, con le limitazioni imposte dall'art.6 comma m) del D.Lgs. 22/97;
- n) **bonifica**: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto della stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;

ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione che vengono ulteriormente classificati in:

- Frazione organica (o umido): comprendente scarti alimentari e da cucina a componente fermentiscibile/biodegradabile; a titolo esemplificativo essa è costituita da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, fiori recisi e piante domestiche, carta in pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;

- Frazione secca: (o rifiuto residuo) i rifiuti non recuperabili;

- Frazione secca recuperabile: gli scarti reimpiegabili eventualmente previo trattamento nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è istituita una raccolta differenziata;

- Rifiuti potenzialmente pericolosi: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e/o "F", batterie per auto e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;

- Rifiuti ingombranti: beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili che per peso e volume non sono conferibili al sistema di raccolta ordinario;

b) i rifiuti assimilati: rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del successivo art. 4;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade: i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;

d) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

e) i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c), e d) fatta salva la norma di settore;

f) i rifiuti sanitari: i rifiuti che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca, ed erogano prestazioni di cui alla legge 23.12.1978 n. 833 ed i rifiuti assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti urbani sanitari assimilati ai rifiuti urbani.

3. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti di attività agricole ed agro-industriali;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

4. Sono rifiuti pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D.Lgs. n. 22/97. Sono da ritenersi automaticamente recepite nel presente Regolamento eventuali future modifiche ed integrazioni all'elenco dei rifiuti urbani pericolosi sopra richiamato dovuto a modifiche normative provinciali, regionali e nazionali.

5. Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 05.02.1997, n. 22, allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, così come classificati nel precedente comma 3., sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

ART. 6 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

- a) gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) i rifiuti radioattivi;
- c) i rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- d) le carogne, i liquami ed i rifiuti agricoli quali le materie fecali e le altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- f) i materiali esplosivi in disuso;
- g) i rifiuti derivanti da lavorazioni di minerali e materiali da cava.

ART. 7 - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

I rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini del conferimento al servizio pubblico di raccolta e smaltimento con conseguente applicazione della relativa tariffa rifiuti quando:

- a) la tipologia dei rifiuti speciali sia uguale alla tipologia di rifiuti urbani raccolti dal servizio pubblico;
- b) la raccolta e il trasporto dei rifiuti speciali non richieda l'utilizzo di particolari attrezzature e automezzi, diversi da quelli utilizzati per il servizio pubblico delle utenze domestiche;
- c) i rifiuti speciali siano legittimamente smaltibili e/o riciclabili nei medesimi impianti utilizzati per i rifiuti urbani;

Non possono in ogni caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali pericolosi.

ART. 8 - ATTIVITA' DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI O DETENTORI DI RIFIUTI SPECIALI E RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI.

A titolo generale i produttori di rifiuti speciali e rifiuti speciali pericolosi sono tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) i rifiuti speciali sono da smaltire a cure e spese del produttore o detentore;
- b) i produttori o detentori di rifiuti speciali e rifiuti speciali pericolosi, per tutte le fasi di smaltimento sono pertanto tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilati, e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nelle disposizioni regionali e provinciali;
- d) i produttori o detentori di rifiuti speciali non pericolosi, possono conferire questi rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, quando sia stata stipulata un'apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 22.

CAPITOLO 2

FORME DI GESTIONE - DIVIETI E CONTROLLI

ART. 9 - FORME DI GESTIONE

La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, oggetto del presente Regolamento è esplicita dal Comune in regime di privativa nelle forme consentite dal decreto legislativo n.267 del 18 luglio 2000.

ART. 10 - DIVIETI E OBBLIGHI

E' vietato gettare, versare e depositare e abbandonare abusivamente su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale (nonché nei pubblici mercati coperti e scoperti) qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido o liquido e in genere qualsiasi materiale di rifiuto o di scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

E' fatto divieto a chiunque non autorizzato ad effettuare auto-smaltimento di rifiuti tramite la combustione

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari ed ambientali, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere direttamente da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

E' vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

E' vietata ogni forma di cernita, rovistamento o recupero dei rifiuti conferiti sul territorio pubblico per il servizio di raccolta, salvo che da parte del personale autorizzato e comunque compatibilmente con le normative in materia.

E' vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori collocati sul territorio dall'Amministrazione comunale per la raccolta dei rifiuti. In particolare è vietata sia l'introduzione dei rifiuti ingombranti nei contenitori sia il loro abbandono a fianco degli stessi.

Specifiche ordinanze determinano comunque tassativamente le modalità di conferimento e di raccolta di ogni tipologia di materiale, tenuto anche conto dei quantitativi prodotti e della provenienza (domestica, da insediamento commerciale o

produttivo, ecc.) delle stesse.

L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti al servizio.

E' vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di ceneri non completamente spente tali da danneggiare il contenitore e costituire comunque fonte di potenziale pericolo.

E' vietato altresì inserire nei contenitori non specifici rifiuti di vetro o altri materiali con caratteristiche tali da poter causare lesioni.

E' vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti, di proprietà comunale o di ditte convenzionate con l'Amministrazione comunale, dalla sede in cui sono stati collocati.

ART. 11 - VIGILANZA SUL SERVIZIO

La vigilanza su tutti i servizi relativi alla gestione dei rifiuti, e in generale, alle attività di igiene urbana sull'intero territorio comunale, è affidata al competente Ufficio comunale o ad altro Ufficio indicato dall'Amministrazione comunale.

L'attività, in ogni caso, deve essere volta all'organizzazione ed al coordinamento degli interventi preventivi, ispettivi, di controllo, ai fini della più ampia conoscenza e tempestiva eliminazione dei fattori di rischio, di nocività e di pericolosità esistenti.

Una particolare vigilanza, sotto il profilo igienico-sanitario, deve essere assicurata sulle attrezzature e sui mezzi in dotazione al servizio, nonché sul conferimento separato dei rifiuti urbani pericolosi.

La Vigilanza Urbana è incaricata, per quanto di sua competenza e anche su segnalazione dell'Ufficio addetto al controllo, di far rispettare il presente Regolamento e di applicare le sanzioni previste dallo stesso a carico dei trasgressori.

ART. 12 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, informandone entro tre giorni dall'emissione dell'ordinanza, il Ministro dell'ambiente, il Ministro della sanità, il Presidente della Regione e della Provincia, le ordinanze hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Le ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Le ordinanze contingibili ed urgenti in materia di rifiuti dovranno essere comunicate all'ARPAC ed all'ASL competenti.

ART. 13 - DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE

E' fatto obbligo al personale incaricato del servizio di provvedere periodicamente alla disinfezione e disinfestazione:

- a) di tutti i mezzi di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- b) di tutte le attrezzature, compresi gli eventuali contenitori dei rifiuti;
- c) dei locali di ricovero dei mezzi e delle attrezzature.

ART. 14 - TUTELA SANITARIA DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Per quanto attiene la tutela sanitaria di tutto il personale addetto al servizio sia di

spazzatura delle vie e piazze che di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, nonché a qualsiasi altra mansione che comporti contatto anche indiretto con gli stessi o con i mezzi e le attrezzature utilizzati per i servizi di cui sopra, l'Amministrazione comunale ha l'obbligo di (o, in caso di servizio gestito attraverso Azienda pubblica, appalto in concessione o altre modalità indirette, ha l'obbligo di verificare che chi gestisce direttamente i servizi ottemperi ai medesimi obblighi):

- a) sottoporre il personale stesso, avvalendosi del medico competente (ai sensi dell' art. 2 del D.L. 626/94 e s.m.i.) ai controlli sanitari ritenuti necessari in relazione alla particolare natura del servizio e secondo la normativa vigente in materia;
- b) dotare il personale degli indumenti di lavoro prescritti;
- c) rispettare tutte le prescrizioni, contenute nel CCNL di categoria, per il personale addetto a questi servizi.

CAPITOLO 3

SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

ART. 15 - CRITERI GENERALI

Il sistema complessivo della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, deve per quanto più possibile tendere a strutturarsi come un insieme di servizi di raccolta, organizzati anche secondo modalità differenti tra loro, delle varie frazioni di materiali presenti nei rifiuti (ovvero delle varie tipologie di residui), differenziate all'origine da parte del singolo produttore di rifiuti stessi, da avviarsi, a seconda della loro natura e delle loro caratteristiche, al riutilizzo, al riciclaggio, al compostaggio o allo smaltimento, effettuato in condizioni di sicurezza.

L'organizzazione dei servizi secondo i criteri di cui al precedente comma è finalizzata a:

- a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei residui fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- d) ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimenti finale.

ART. 16 - REQUISITI PER L'ATTUAZIONE

L'organizzazione dei servizi di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti deve essere realizzata tenendo conto:

- a) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- b) delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;
- c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- d) dei sistemi di recupero;
- e) dei sistemi di smaltimento finale;
- f) della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- h) della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- i) dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.

ART. 17 - SISTEMI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

I sistemi di raccolta per le diverse frazioni di rifiuti urbani ed assimilati, attuati a

seguito delle valutazioni indicate all'articolo 16 del presente Regolamento, sono suddivisi in funzione delle **modalità di conferimento** in:

a) servizi di raccolta domiciliare (attualmente non ancora in vigore, ma comunque già regolamentato) e/o stradale con cassonetto per il rifiuto indifferenziato: gli utenti devono conferire i rifiuti in appositi sacchi o contenitori, dalle ore 20.00 del giorno antecedente alla raccolta ed entro le ore 3.00 del giorno di raccolta, a bordo strada in corrispondenza con l'accesso a servizio degli stabili o negli appositi contenitori posti all'interno dei cortili, i quali dovranno essere esposti sul bordo strada solo in funzione del passaggio di raccolta, qualora l'accesso al fondo privato non fosse possibile anche attraverso l'apertura di un cancello o similari.

Le frequenze di raccolta devono garantire il corretto conferimento da parte degli utenti senza procurare problemi igienico sanitari compatibilmente con il contenimento dei costi per il servizio;

b) servizi di raccolta presso campane e/o contenitori stradali: gli utenti devono conferire le tipologie di rifiuto indicate dal Comune (multimateriale leggera(imballaggi in plastica acciaio ed alluminio). vetro e carta, pile e farmaci) in modo differenziato negli appositi contenitori previsti in aree individuate sul territorio comunale.

E' vietato l'abbandono di qualsiasi tipo di rifiuti all'esterno dei contenitori previsti.

ART. 18 - LOCALIZZAZIONE CONTENITORI STRADALI E CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA

La localizzazione delle aree destinate al posizionamento dei contenitori per le raccolte differenziate di alcune speciali tipologie di rifiuto, e/o dei rifiuti indifferenziati, è disposta dall'Amministrazione comunale su indicazione dell'Ufficio competente ed indicati su apposita planimetria.

La localizzazione dei siti di cui al comma precedente dovrà tenere conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano e di rispetto dell'ambiente, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso e utilizzo sia da parte dell'utenza, che da parte degli operatori e degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento dei servizi.

E' vietato spostare i contenitori dalla loro collocazione in quanto operazione di competenza del solo personale addetto alle operazioni di svuotamento, sentito il competente Ufficio comunale.

Tutti i contenitori utilizzati per le raccolte devono essere autorizzati dall'Ufficio competente indicato dall'Amministrazione comunale, devono avere caratteristiche compatibili con le normali attrezzature utilizzate per la raccolta e devono, nel caso in cui ingombrino anche temporaneamente la sede stradale, essere provvisti di segnaletica rifrangente come indicato dal Ministero dei LLPP.

ART. 19 – STAZIONE DI CONFERIMENTO

La Stazione di Conferimento, o altrimenti detta piattaforma ecologica, destinata ad ammassare entro containers appropriati o su platea in calcestruzzo, raggruppare e cedere a terzi, le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata dei rifiuti.

L'Amministrazione comunale definisce con apposito Regolamento le attività e le modalità di gestione, fermo restando che deve essere agevolata nel massimo grado possibile l'accessibilità per gli utenti prevedendo adeguati orari di apertura.

ART. 20 - TRASPORTO E SMALTIMENTO O RECUPERO

Per ogni frazione di rifiuti urbani e assimilati raccolta, sia essa destinata al riuso, al recupero, al riciclaggio, a particolare forme di smaltimento o allo smaltimento in discarica controllata o in impianti di termoutilizzazione, deve essere individuato un appropriato specifico soggetto destinatario, debitamente autorizzato a ricevere il materiale e a svolgere le operazioni connesse allo stesso.

In particolare i rifiuti che, per loro natura o per scelta dell'Amministrazione, non sono sottoposti a raccolta differenziata finalizzata alla valorizzazione degli stessi ma sono destinati al semplice smaltimento, una volta raccolti devono essere trasportati esclusivamente al luogo di smaltimento finale indicato dall'Amministrazione comunale autorizzato dagli Enti superiori competenti.

E' assolutamente vietato lo scarico dei rifiuti raccolti in posti diversi da quello stabilito.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie di cui all'apposito articolo del presente Regolamento.

I veicoli autorizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione, ecc.).

ART. 21 - CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI

a) attuale gestione

Il conferimento dei rifiuti da utenze domestiche è organizzato con l'ausilio di contenitori stradali, contenitori per interni e numero verde.

Le frazioni attualmente raccolte in modo differenziato sono:

- imballaggi in vetro (campane con oblò circolari),
- multimateriale: imballaggi in plastica, imballaggi in acciaio, imballaggi in alluminio (campane con oblò circolari),
- imballaggi e frazioni simili in carta e cartone (campane con oblò rettangolari e con aperture protette),
- pile esauste raccolte presso i rivenditori autorizzati tramite contenitori per interni,
- farmaci scaduti raccolti presso le farmacie con contenitori per interni,
- rifiuti ingombranti raccolti su suolo pubblico su prenotazione con numero verde,
- cartoni ed imballaggi in cartone da utenze commerciali raccolti con modalità porta a porta presso le utenze commerciali,
- rifiuti residui raccolti con sistema stradale con cassonetti di varia volumetria

b) sistema porta a porta

Qualora il Comune adottasse un sistema di raccolta porta a porta, i rifiuti urbani e assimilati devono essere conferiti al servizio di raccolta in modo differenziato per tipologia di materiale, le modalità di raccolta di seguito elencate, sono attivate in relazione alle disponibilità tecniche ed economiche dell'Amministrazione Comunale.

La componente di maggiore importanza nell'organizzazione del sistema è la raccolta secco-umido, organizzata sulla base di cinque passaggi settimanali, di cui tre per la frazione umida delle utenze domestiche e selezionate.

Per quanto concerne altre frazioni merceologiche dei rifiuti, verranno raccolti in modo

differenziato col metodo "porta a porta" i contenitori in plastica (sulla base degli accordi CONAI, i contenitori in cartone anche derivanti da utenze non domestiche, purché "assimilati", raccolti in modo differenziato separatamente alla carta.

1) CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI RESIDUALI(CER 200301)

E' permesso il conferimento indistinto unicamente di quei rifiuti per cui non sono stati attuati servizi di raccolta differenziata.

La raccolta dei rifiuti urbani residuali viene effettuata attualmente con cassonetti di varia volumetria, qualora il Comune adottasse un sistema di raccolta porta a porta: tramite sacchi a perdere, pattumiere domestiche e carrellati di varia volumetria.

1. I sacchi a perdere, non devono essere mai di un colore adottato per raccolte differenziate di altre frazioni di rifiuto; è vietato il conferimento dei rifiuti urbani indistinti in contenitori diversi

Il rifiuto indistinto dovrà essere conferito dalla Ditta Appaltatrice presso impianti di trattamento, autorizzati a norma di legge, indicati dal Comune.

2) CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA (CER 200108)

Attualmente non è ancora attivato il servizio di raccolta della frazione umida. Qualora il Comune adottasse un sistema di raccolta finalizzato al recupero per la produzione di compost da rifiuti ed è effettuato presso tutte le utenze domestiche e selezionate quali bar, negozi di alimentari, ristoranti, alberghi, mense, mini e supermercati, banchi vendita di alimentari presso i mercati di piazza.

Il conferimento e la raccolta della frazione umida dei rifiuti urbani è effettuato tramite contenitori dedicati mono o pluriutenza secondo le modalità di seguito esposte:

Alle utenze sono assegnati contenitori di capacità e numero rapportato alla capacità produttiva della singola utenza.

A) Nei contenitori vengono introdotti i rifiuti organici contenuti nei prescritti sacchetti biodegradabili e/o direttamente sfusi nel contenitore.

B) i contenitori dovranno essere esposti, a cura dell'utenza, sulla sede stradale nei luoghi ed orari stabiliti per la raccolta. I contenitori devono essere custoditi all'interno di spazi privati e posizionati sulla strada solo in concomitanza al passaggio dei mezzi di raccolta.

Premesso che tale frequenza potrà essere suscettibile a variazioni in riferimento al mutare delle differenti situazioni ed esigenze (nel qual caso sarà cura dei Comuni concordare le variazioni con il Consorzio e con la Ditta Appaltatrice e darne pronta comunicazione alla popolazione), la frequenza prevista del servizio di raccolta porta a porta della frazione umida è **trisettimanale**;

3) CONFERIMENTO E RACCOLTA DEL MATERIALE CARTACEO (CER 200101)

La carta è raccolta senza il supporto di un imballo specifico ma confezionata in pacchi o in scatole di cartone; deve essere evitato l'utilizzo di sacchi di plastica o contenitori non cartacei.

Lo scatolame deve essere 'sfatto' e debitamente accatastato in modo da occupare meno spazio possibile.

La carta deve essere rigorosamente 'pulita', non deve esservi cioè frammisto alcun altro materiale quale plastica, polistirolo etc., né tantomeno immondizia di altra natura.

Non sono riciclabili dal normale circuito di trasformazione, e quindi non devono essere conferiti, tutti i poliaccoppiati quali carta-polietilene, carta-alluminio, nonché le carte cerate od oleate etc.

Il servizio di raccolta è attualmente stradale con campane dedicate.

4) RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI PRIMARI E SECONDARI IN PLASTICA E DEGLI IMBALLAGGI IN ACCIAIO ED ALLUMINIO

Si riportano gli imballaggi che possono essere raccolti in modo differenziato (tale elenco può essere modificato in base agli accordi ANCI-CONAI)

IMBALLAGGI IN PLASTICA:

NELLA CATEGORIA DI PRODOTTI "ALIMENTARI" POSSONO ESSERE CONFERITI:

- **Bottiglie di acqua minerale, olio, succhi, latte, ecc.**
- **Flaconi/dispensatori sciroppi, creme salse, yogurt, ecc.**
- **Confezioni rigide per dolci (es. scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte)**
- **Confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere (es. affettati, formaggi, pasta fresca, frutta, verdura)**
- **Buste e sacchetti per alimenti in genere (es. pasta, riso, patatine, salatini, caramelle, surgelati)**
- **Vaschette porta – uova**
- **Vaschette per alimenti, carne e pesce**
- **Vaschette/barattoli per gelati**
- **Contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert**
- **Reti per frutta e verdura**
- **Film e pellicole**
- **Barattoli per alimenti in polvere**
- **Contenitori vari per alimenti per animali**
- **Coperchi**
- **Cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere**

NELLA CATEGORIA DI PRODOTTI "NON ALIMENTARI" POSSONO ESSERE CONFERITI

- **Flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, della persona, cosmetici, acqua distillata**
- **Barattoli per confezionamento di prodotti vari (es.: cosmetici, articoli da cancelleria, salviette umide, detersivi, rullini fotografici)**
- **Film e pellicole da imballaggio (anche espansi per l'imballaggio di beni durevoli)**
- **Blister e contenitori rigidi e formati a sagoma (es. gusci per giocattoli, articoli da cancelleria, gadget vari, articoli da ferramenta e per il fai da te)**
- **Scatole e buste per il confezionamento di capi d'abbigliamento (es.: camicie, biancheria intima, calze, cravatte)**
- **Gusci, barre, chips da imballaggio in polistirolo espanso**
- **Reggite per legatura pacchi**
- **Sacchi, sacchetti, buste (es.: shoppers, sacchi per detersivi, per**

prodotti di giardinaggio, per alimenti di animali)

- **Vasi per vivaisti**

SONO CONSIDERATE FRAZIONI ESTRANEE:

- **Qualsiasi manufatto non in plastica**
- **Rifiuti ospedalieri (es.: siringhe, sacche per plasma, contenitori per liquidi fisiologici e per emodialisi)**
- **Beni durevoli in plastica (es.: elettrodomestici, articoli casalinghi, complementi d'arredo, ecc.)**
- **Giocattoli**
- **Custodie per cd, musicassette, videocassette**
- **Piatti, bicchieri, posate in plastica**
- **Canne per irrigazione**
- **Articoli per l'edilizia**
- **Barattoli e sacchetti per colle, vernici, solventi**
- **Gruce appendiabiti**
- **Borse, zainetti, sporte**
- **Posacenere, portamatite, ecc.**
- **Bidoni e cestini portarifiuti**
- **Cartellette portadocumenti, ecc.**
- **Componentistica ed accessori auto**
- **Sacconi per materiale edile /es.: calce, cemento)**
- **Imballaggi con evidenti residui del contenuto (rifiuto pericoloso, non pericoloso o putrescibile).**

E' indispensabile, al fine di non appesantire i costi di raccolta e trasporto, che le bottiglie siano schiacciate e quindi tappate dall'utente prima di venire conferite. Bottiglie e flaconi devono essere rigorosamente 'puliti'; non deve esservi cioè frammisto alcun tipo di residuo putrescente.

- lattine in alluminio (solitamente si tratta di lattine per bibite)

- lattine in banda stagnata (per bibite, olio, cibi in scatola, cibi per animali etc.)

ad essi, salvo diverse prescrizioni future, potranno essere aggiunti piccoli oggetti metallici di uso domestico (posateria, pentolame, etc.).

E' indispensabile che le lattine siano rigorosamente vuote e mondate da residui del contenuto, meglio se debitamente sciacquate; è inoltre preferibile, anche se non tassativo, che le lattine siano preventivamente schiacciate.

Attualmente il servizio è effettuato con sistema stradale. Sono predisposte apposite campane ove conferire congiuntamente le tre tipologie di imballaggio.

Qualora il Comune prevedesse di attivare per queste frazioni la raccolta porta a porta, il conferimento e la raccolta è effettuato tramite l'uso di sacchi a perdere di colore giallo trasparente (spessore 60 – 70 µ e volume non inferiore a 100 lt.) e comunque mai di colore adottato per raccolte differenziate di altre frazioni di rifiuti, è vietato il conferimento di rifiuti diversi negli appositi sacchi, messi a disposizione gratuitamente dall'Amministrazione Comunale ad ogni nucleo abitativo in quantità di n. 1 sacco per ogni passaggio.

Premesso che tale frequenza potrà essere suscettibile a variazioni in riferimento al mutare delle differenti situazioni ed esigenze (nel qual caso sarà cura dei Comuni

concordare le variazioni con il Consorzio e con la Ditta Appaltatrice e darne pronta comunicazione alla popolazione), la frequenza prevista del servizio di raccolta porta a porta degli imballaggi per liquidi in plastica, comprese le cassette in plastica per frutta e verdura da utenze selezionate **con frequenza settimanale**.

5) RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI PRIMARI E SECONDARI IN VETRO (CER 150107)

Il servizio interessa la raccolta di contenitori in vetro; unitamente ad essi, salvo diverse prescrizioni future, possono essere raccolti altri piccoli oggetti in vetro. E' comunque vietato il conferimento di: vetro retinato, vetro opale (es. boccette profumi), cristalli, vetri di automobili, schermi di televisori e lastre di vetro, vetri a specchio di ogni genere. E' preferibile che vengano esclusi dai contenitori in vetro conferiti i tappi a vite, le fascette e le protezioni varie in alluminio, stagnola e piombo. Eventuali damigiane devono essere private della protezione esterna in paglia o plastica. Attualmente il servizio è effettuato con sistema stradale. Sono predisposte apposite campane ove conferire tale tipologia di rifiuti.

6) RACCOLTA DIFFERENZIATA "PORTA A PORTA" DEGLI IMBALLAGGI PRIMARI E SECONDARI IN CARTONE (CER 150101)

Il servizio sarà effettuato con il sistema porta a porta alle utenze selezionate e presso le attività che si trovano a dover smaltire tali tipi di imballaggio, inoltre per grossi quantitativi l'utente potrà avvalersi di una apposita area ubicata presso le Stazioni di Conferimento Comunali, dove a propria cura e spese potrà conferire detto materiale all'interno di un cassone scarrabile posizionato a terra adibito al ricovero di tale materiale. Premesso che tale frequenza potrà essere suscettibile a variazioni in riferimento al mutare delle differenti situazioni ed esigenze (nel qual caso sarà cura dei Comuni concordare le variazioni con il Consorzio e con la Ditta Appaltatrice e darne pronta comunicazione alla popolazione), la frequenza prevista del servizio di raccolta porta a porta degli imballaggi primari e secondari in cartone presso le utenze selezionate è **bisettimanale**.

7) CONFERIMENTO E RACCOLTA DI RIFIUTI INGOMBRANTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI

I servizi di gestione dei rifiuti sono integrati e supportati dalla Stazione di Conferimento Comunale esistente.

Gli utenti sono invitati a prenotare (gratuitamente) attraverso apposito numero verde, il ritiro dei rifiuti ingombranti presso la propria abitazione (comunque su suolo pubblico. Gli addetti alla raccolta non devono eseguire lavori di facchinaggio o simili a traslochi).

La frequenza di raccolta è settimanale e può essere oggetto di modifica da parte del Comune.

I rifiuti ingombranti raccolti saranno depositati in cassoni scarrabili presso l'esistente Stazione di Conferimento Comunale. Non potendosi miscelare rifiuti pericolosi tra di loro e rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, bisogna prevedere un numero di cassoni adeguato alle tipologie di rifiuti raccolti

8) CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLE PILE ESAUSTE

E' fatto divieto di conferire i rifiuti di cui trattasi in contenitori, ovunque posizionati, adibiti alla raccolta di altre frazioni nonché nei sacchi e nei contenitori per la

raccolta porta a porta.

Le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori presenti presso rivenditori di pile, La raccolta delle pile esauste dovrà avvenire ogni qualvolta i contenitori dovessero riscontrarsi pieni. I rifiuti raccolti dovranno essere depositati provvisoriamente presso un'area indicata dall'Amministrazione Comunale, da tale area la Ditta Appaltatrice dovrà, almeno una volta ogni sei mesi provvedere al trasporto presso un centro autorizzato convenzionato con il Comune.

9) CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI MEDICINALI SCADUTI

E' fatto divieto di conferire i rifiuti di cui trattasi in contenitori, ovunque posizionati, adibiti alla raccolta di altre frazioni nonché nei sacchi e nei contenitori per la raccolta porta a porta.

I medicinali scaduti devono essere conferiti negli appositi contenitori presenti presso le farmacie e/o ambulatori comunali.

La raccolta dei medicinali scaduti dovrà avvenire ogni qualvolta i contenitori dovessero riscontrarsi pieni. I rifiuti raccolti dovranno essere depositati provvisoriamente presso un'area indicata dall'Amministrazione Comunale, da tale area la Ditta Appaltatrice dovrà, almeno una volta ogni sei mesi provvedere al trasporto presso un centro autorizzato convenzionato con il.

10) GESTIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMAZIONI

premesso che i restanti rifiuti cimiteriali (carta, cartone, lumini, rifiuti vegetali) sono gestiti secondo le modalità previste per gli altri rifiuti urbani, la gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni è regolata dalle seguenti specificazioni tecniche:

- a) FRAMMENTI DI LEGNAME, STOFFA, AVANZI DI INDUMENTI ETC,
 - confezionamento in contenitore idoneo di materiale resistente e munito di chiusura, recante la dicitura "rifiuti cimiteriali";
 - deposito provvisorio, solo qualora si rendesse necessario per una maggiore razionalizzazione del sistema di raccolta e trasporto, in area appositamente attrezzata, all'interno del cimitero;
 - smaltimento finale preferibilmente presso impianti di termodistruzione per rifiuti, debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa. In alternativa, smaltimento in discariche autorizzate per rifiuti urbani in base a specifico accordo con il gestore della discarica stessa.
- b) PARTI METALLICHE QUALI ZINCO, OTTONE, PIOMBO ETC.
 - bonifica delle parti metalliche nel caso in cui queste presentino rischi di pericolosità;
 - deposito provvisorio, separato dagli altri rifiuti, pur utilizzando la stessa area di stoccaggio di cui alla lettera a);
 - invio al recupero tramite rottamazione.

11) MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO DEI RIFIUTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Le operazioni di raccolta e deposito provvisorio dei frammenti di legname, stoffa, avanzzi di indumenti etc e quelle di eventuale bonifica delle parti metalliche sono affidate agli operatori cimiteriali.

Le parti metalliche bonificate sono conferite c/o le Stazioni di Conferimento

comunalì o la Stazioni di Conferimento intercomunale a cura degli operatori del servizio cimiteriale

Su richiesta del singolo Comune la Ditta è tenuta a svolgere i servizi di trasporto dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni presso idoneo impianto convenzionato con il Consorzio.

Stanti le peculiarità del servizio, la variabilità del numero e dell'entità (quantitativi di rifiuti e distanza dell'impianto di smaltimento) degli interventi, il corrispettivo dovuto alla Ditta per detti trasporti sarà concordato di volta in volta in relazione all'intervento richiesto. Resta ferma la facoltà del Comune di rivolgersi, in alternativa, ad altra ditta autorizzata.

12) COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Il Comune consente e favorisce il corretto compostaggio della frazione umida purché eseguito con le modalità di seguito illustrate.
2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione di norma solo ed esclusivamente con riferimento alla frazione umida prodotta dal proprio nucleo familiare o dai nuclei familiari che condividono le medesime aree scoperte. Eventuali richieste particolari devono essere espressamente autorizzate.
3. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo si verifichi controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare. Non potranno comunque essere attuate metodologie di trattamento della frazione umida che possano creare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, produrre esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
4. La struttura di compostaggio (composter o cassa) dovrà essere collocata esclusivamente su terreno naturale e non su cemento, asfalto o sassi.
5. Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti da parte dell'utenza in particolare i seguenti aspetti:
6. provvedere ad un idoneo sminuzzamento del materiale umido prima di immetterlo nella struttura;
7. provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
8. assicurare un adeguato apporto di ossigeno con il rivoltamento periodico del materiale;
9. seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per il successivo riutilizzo ai fini agronomici dello stesso.
10. coloro che effettuano il compostaggio domestico sono tenuti a consentire in qualsiasi momento il controllo della corretta tenuta ed utilizzo delle strutture di compostaggio da parte di personale autorizzato dal Comune e identificabile.

ART. 22 - PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO

I servizi di cui all'oggetto devono essere svolti con la massima cura e tempestività per assicurare le migliori condizioni di igiene, pulizia e aspetto decoroso.

L'intero ciclo della nettezza urbana e della gestione dei rifiuti, nelle loro varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposta all'osservanza dei seguenti principi generali:

- deve essere evitato ogni danno e pericolo alla salute, all'incolumità, al benessere ed alla sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze tecnico-sanitarie ed evitato il

rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

- devono essere evitati degradi al verde pubblico e all'arredo urbano;
- devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale.

I servizi interessano l'intero territorio comunale, in particolare devono riguardare:

- a) le strade e piazze classificate fra quelle comunali;
- b) le strade vicinali classificate di uso pubblico;
- c) i tratti urbani di strade statali e provinciali;
- d) le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché al tempo stesso adibite al transito di persone anche diverse dalla proprietà e poste al servizio di una collettività indeterminata di individui;
- e) viali e vialetti in aree adibite a verde pubblico.

La frequenza di spezzamento delle strade equant'altro sopra riportato è stabilito con apposita "tabella di zonizzazione dei percorsi di raccolta" approvata dagli organi tecnici comunali competenti.

La pulizia del suolo pubblico è effettuata sia con l'utilizzo di macchine operatrici spazzatrici sia manualmente, con una frequenza di interventi tale da garantire pulite e sgombre da rifiuti le aree interessate dal servizio.

Le attrezzature ed i macchinari usati devono essere a norma di sicurezza e garantire l'igienicità delle operazioni ed il minor disturbo possibile dai rumori, nel rispetto delle norme vigenti ed in modo da rimuovere i rifiuti giacenti sul suolo pubblico..

Il servizio dovrà essere effettuato in orari concordati con l'ufficio competente e di norma in assenza di veicoli in sosta.

Il servizio di pulizia con macchine operatrici spazzanti deve essere attuato posizionando appositi avvisi mobili o fissi indicanti l'orario e il giorno in cui si svolge il servizio.

Il servizio comprende lo spazzamento generale da muro a muro o recinzione a recinzione, delle aree sopra definite, compresi i marciapiedi.

Detto servizio deve essere effettuato da parte di personale dotato di idonei mezzi ed attrezzature atte ad effettuare lo spazzamento e l'aspirazione dei rifiuti anche all'interno di vicoli di difficile accesso nelle zone circostanti, presso le aree adibite al servizio di raccolta differenziata, ivi compreso lo spostamento dei contenitori (cassonetti e/o campane) e la pulizia dell'area dagli stessi occupata.

Il materiale raccolto deve essere trasportato e smaltito in impianti autorizzati.

I rifiuti potenzialmente infetti, (siringhe, materiale da medicazione, etc.) abbandonati in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, sono da considerarsi a tutti gli effetti rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e devono essere raccolti e smaltiti separatamente, con particolari cautele e modalità tali da tutelare l'incolumità degli operatori addetti, fatte salve eventuali e speciali disposizioni che le Autorità potranno impartire in merito.

Il servizio di pulizia manuale comprende la vuotatura dei cestini porta rifiuti posizionati sul territorio con relativa fornitura dei sacchi a perdere, il materiale deve essere trasportato e smaltito in impianti autorizzati.

Le carogne e spoglie di animali, giacenti sulle strade e piazze comunali ed aree pubbliche e private comunque soggette ad uso pubblico devono essere asportate e smaltite, avvalendosi di ditte autorizzate e convenzionate, secondo le disposizioni e le modalità stabilite dal Servizio Igiene ed Assistenza Veterinaria dell'ASL competente, in ottemperanza alle norme vigenti in materia.

ART. 23 - PULIZIA DELLE AREE MERCATO, SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI IN GENERE

I venditori ambulanti del mercato settimanale devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata utilizzando adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti, e lasciare le piazzole di vendita sgombre da rifiuti dispersi al suolo. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le seguenti modalità:

- a) cassette di legno accatastate ordinatamente e separatamente da altri rifiuti
- b) carta e cartone puliti accatastati ordinatamente e separatamente da altri rifiuti;
- c) rifiuti organici raccolti in appositi sacchi in materiale biodegradabile o contenitori messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale;
- d) rifiuti indifferenziati o "resto" in sacchi a perdere,
- e) altri rifiuti voluminosi (cassette di plastica, ecc...) ordinatamente accatastati, al fine di consentire agli operatori una prima raccolta separata dei rifiuti;
- f) rifiuti plastici, esclusivamente contenitori per liquidi, in appositi sacchi trasparenti di colore giallino.

Identiche modalità dovranno essere rispettate nell'organizzazione di sagre, feste e manifestazioni in genere;

ART. 24 - PULIZIA AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI, SPETTACOLI VIAGGIANTI, ECC.

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di appositi spazi su area pubblica o di uso pubblico, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani con conferimento differenziato delle singole frazioni.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park, ecc. devono essere mantenute pulite dagli occupanti e i rifiuti urbani prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

ART. 25 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

ART. 26 - RIMOZIONE DI DISCARICHE ABUSIVE

Qualora si dovessero verificare scarichi abusivi di rifiuti su aree pubbliche e di uso pubblico, l'Amministrazione comunale, ove possibile, accerterà attraverso l'ufficio comunale competente, il Comando di Polizia Municipale, l'ARPAC competente, ecc. - raccogliendo anche eventuali reperti - l'identità del responsabile, il quale è tenuto, fermo restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti e a smaltirli nei modi previsti dalla legge.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico-sanitario o ambientali tali da non permettere alcun indugio, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine, affinché questi provvedano alla rimozione, al trasporto ed allo smaltimento di detti rifiuti.

Trascorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione comunale farà eseguire con urgenza i lavori sostituendosi ai soggetti interessati, ferma restando l'imposizione a carico di questi degli oneri sostenuti.

ART. 27 - DISPOSIZIONI PER ESECUTORI DI INTERVENTI EDILIZI

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati o altre opere, è tenuto ad adottare tutte le cautele atte a prevenire la diffusione di polveri e comunque a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultassero sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere, anche trasportati dalle ruote degli automezzi.

Gli scarti inerti derivanti dai lavori effettuati dovranno essere smaltiti dai produttori/detentori nei centri autorizzati.

Chi effettua attività le attività di cui sopra deve trasmettere al Comune, prima di dare avvio ai lavori il contratto con Impresa autorizzata allo smaltimento degli sfridi di costruzione che saranno prodotti e consegnare, a lavori ultimati, copia dei formulari di avvenuto smaltimento.

Lo spazzamento deve essere effettuato in modo da impedire la diffusione di polvere, premurandosi eventualmente di effettuare delle bagnature costanti.

ART. 28 - EDUCAZIONE E INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA

Al fine di rendere funzionale l'andamento dei servizi di raccolta, l'Amministrazione comunale, eventualmente in collaborazione con i gestori dei medesimi, informerà l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulla frazione da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulle destinazioni delle stesse, sulle motivazioni, sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.

L'Amministrazione comunale opererà in modo da trasmettere alla cittadinanza e in termini più puntuali ai giovani una cultura di attenzione al problema dei rifiuti e di rispetto per l'ambiente.

CAPITOLO 4

RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI E PERICOLOSI

ART. 29 - NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI E PERICOLOSI

I produttori dei rifiuti speciali non assimilati e pericolosi, hanno l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli urbani ed assimilabili.

L'obbligo è rivolto anche ad un adeguato smaltimento in ottemperanza delle norme specifiche contenute nel D. Lgs. 22/97 e successive modifiche e integrazioni.

I produttori che smaltiscono in proprio i rifiuti speciali sono tenuti a comunicare, entro due mesi dall'inizio di ciascun anno, al Comune nel quale gli stessi rifiuti si producono: il quantitativo, il volume, la natura merceologica, la provenienza e le tecniche di smaltimento usate, riferite all'anno precedente.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di richiedere ai produttori di esibire le convenzioni stipulate e la documentazione comprovante l'effettivo avvenuto smaltimento per un periodo di cinque anni precedenti la richiesta.

Chiunque intenda avviare una attività produttiva suscettibile di generare rifiuti pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di nulla osta all'esercizio dell'attività o di concessione edilizia per la costruzione di nuovi stabilimenti, ovvero per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.

Nella fase di detenzione dei rifiuti speciali pericolosi dovranno essere rispettati da

parte dei detentori tutte le prescrizioni di legge nazionali e regionali e provinciali.

Ciò premesso, il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi deve avvenire, secondo le specifiche indicazioni normative, a cure e spese dei singoli produttori di questi stessi rifiuti.

Tali operazioni non sono pertanto normate dal presente Regolamento, in quanto non rientranti fra i servizi pubblici inerenti i rifiuti urbani e assimilati.

CAPITOLO 5

SANZIONI, RICHIAMI LEGISLATIVI E REGOLAMENTARI

ART. 30 – SANZIONI

La violazione alle norme del presente Regolamento, salvo la responsabilità penale per fatti che costituiscono reato, sono punite con le seguenti sanzioni:

- 1) sanzione amministrativa da € 25 (£. 48.406) a € 250 (£. 484.067) alla violazione dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti.
- 2) contravvenire al divieto di abbandono, scarico e deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico e/o immetterli nelle acque superficiali o sotterranee, contravvenire alle disposizioni di cui all'art. 34:
 - da € 104,00 (£. 201.372) a € 620,00 (£. 1.200.487);
 - da € 50,00 (£. 48.406) a € 155,00 (£.300.121) se trattasi di rifiuti non pericolosi e non ingombranti;

Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionale di urgente necessità di cui all'art.14 comma 3, art.9 comma 3, art. 17 comma 2 del D. Lgs. 22/97, si applicano le pene e le ammende di cui agli artt. 50 e 51 del citato D. Lgs. 22/97.

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al capo 1 della legge 24.11.81 n. 689 e s.m.e.i. recante norme sulla depenalizzazione.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme contenute nel presente Regolamento spettano al Comune.

ART. 31 - RIFERIMENTO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dal D. Lgs. 22/97 e successive modifiche e integrazioni e dalla legislazione in materia di rifiuti urbani, e dalle norme igieniche e sanitarie, emanate dalla CEE, dallo Stato Italiano e dalla Regione.

ART. 32 - EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esame senza rilievi, da parte degli Enti preposti al controllo, della delibera di adozione e trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

***** *Fine Regolamento* *****